



COMUNE DI AVIO

PROVINCIA DI TRENTO

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO SUBITO GRAVI DANNI IN CONSEGUENZA DELLA PANDEMIA DA COVID-19

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 54 di data 29 luglio 2021, è stato approvato il documento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore degli operatori economici che hanno subito gravi danni in conseguenza della pandemia da Covid-19;
- con deliberazione di Giunta comunale n.126 di data 11 novembre 2021, è stato approvato il presente bando pubblico.

RENDE NOTO

che è indetto il presente bando pubblico per l'assegnazione di contributi a favore degli operatori economici che hanno subito gravi danni in conseguenza della pandemia da covid-19.

1. FINALITA'

Il Comune di Avio tra gli interventi e le misure adottate per supportare il territorio al fine di fronteggiare l'emergenza da diffusione epidemiologica Covid-19, si propone di dare un aiuto concreto alle micro e piccole imprese¹ che hanno subito danni in conseguenza del perdurare del Covid-19.

Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri, sono finalizzati a integrare il reddito di impresa o di lavoro autonomo degli operatori economici, in modo da consentire loro di superare il periodo di crisi determinato dalla sospensione e/o riduzione dell'attività di impresa o di lavoro autonomo svolta mediante un intervento di indennizzo che operi in addizionalità e in complementarietà con gli interventi previsti dai provvedimenti statali e provinciali.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

¹ Cosa si intende per PMI? La risposta è contenuta nella Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla "definizione delle microimprese, piccole e medie imprese". Secondo la normativa comunitaria si considera impresa "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Sono considerate tali anche le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica". La norma distingue tre categorie di imprese: la micro, la piccola e la media impresa. La Micro impresa è costituita da imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. La Piccola impresa è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Le risorse disponibili per finanziare la presente procedura sono pari a complessivi 59.000,00.- euro.

3. LIMITAZIONI

Potrà essere presentata una sola domanda per ciascuna impresa tra quelle indicate al punto 4.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari dei contributi sono micro e piccole imprese, nello specifico si tratta di:

- a) esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa qualificati come esercizi di vicinato, anche con sede all'interno di un centro commerciale;*
- b) pubblici esercizi e in generale le attività definite dal DPCM del 2020 quali "attività di ristorazione", comprendendovi anche le attività artigianali (esempio: bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, attività di ristorazione connessa ad aziende agricole);*
- c) attività di servizi alla persona (esempio: parrucchieri, barbieri, estetisti, attività di tatuaggio e piercing);*
- d) attività artigianali di imprese iscritte all'albo imprese artigiane (esempio: orafi, restauro mobili, falegnami, imbianchini, sartorie, calzolai, laboratori creativi e artistici);*
- e) attività di commercio al dettaglio su area pubblica con residenza del titolare o sede legale della società nel Comune di Avio;*
- f) studi professionali, anche in forma associata;*
- g) lavoratori autonomi con partita IVA;*
- h) attività economico/professionali che, pur non essendo indicate nell'elenco che precede abbiano subito la perdita indicata agli articoli seguenti.*

Gli operatori economici beneficiari del contributo comunale sono anche quelli che hanno praticato *attività di asporto* durante il periodo della pandemia.

I soggetti beneficiari, che presentano domanda, si impegnano a destinare l'eventuale contributo assegnato all'attività oggetto dell'istanza.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Gli operatori economici beneficiari del contributo dovranno rispettare i seguenti requisiti, che dovranno essere mantenuti sia in fase di richiesta del contributo, sia in fase di erogazione dello stesso, a pena di inammissibilità della domanda:

- essere micro o piccole imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento n.651/2014 della Commissione Europea;*
- sede nel territorio: avere almeno un'unità operativa nel territorio del Comune di Avio;*
- risultare ditte attive: alla data di richiesta del sostegno economico con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;*

I richiedenti, per presentare domanda, devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) regolarità contributiva e fiscale;
- b) di non trovarsi una delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 32-ter del codice penale;
- c) in ragione della categoria alla quale appartengono e dell'attività svolta, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalle norme di settore, che hanno consentito l'avvio dell'attività nel caso di presenza di soci i requisiti morali andranno posseduti da tutti i soci;
- d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto, decadenza e sospensione si cui agli articoli 67 e 85 del D.Lgs. n.159/2011;
- e) non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, per il settore agricolo ai sensi del Regolamento di esenzione (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e per il settore della pesca e acquacoltura ai sensi del Regolamento di esenzione (CE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014) al 31/12/2019, fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese contemplate nell'ambito del regime di Temporary Framework (gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- f) sono esclusi dall'agevolazione coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori, o legali rappresentanti di società o imprese in genere, abbiano contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune di Avio.

6. DOTAZIONE FINANZIARIA, MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO E REGIME DI AIUTO

La dotazione finanziaria complessiva è di 59.000 euro.

Il sostegno economico oggetto della disciplina specifica consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto *una tantum* a titolo di indennizzo per la situazione socio – economica di particolare gravità, senza vincolo di rendicontazione.

Il contributo verrà erogato in funzione della perdita registrata, nella misura di seguito indicata:

- riduzione del volume di affari di almeno il 25 per cento: contributo previsto pari a **1.500 euro**;
- riduzione del volume di affari dal 35 per cento: contributo previsto pari a **2.000 euro**.

I soggetti economici dovranno dimostrare di aver subito un calo del volume di attività di almeno il 25 o il 35 per cento nel periodo dal 01.12.2020 al 28.02.2021, rispetto al periodo dal 01.12.2019 al 28.02.2020. Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 01.12.2019 il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo 01.12.2020 – 28.02.2021 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di dicembre 2020 (rilevano i mesi successivi rispetto a quelli di apertura).

Per volume di attività si intende l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi che concorrono alla formazione del volume di affari (ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 633/72), come emergente dalla dichiarazione IVA. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi è dato dall'ammontare dei documenti fiscali emessi. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di

effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Non si tiene conto del fatturato derivante dalla dismissione di beni strumentali.

Tale requisito dovrà essere comprovato da idonea documentazione con allegazione da parte del richiedente di certificazione rilasciata da un iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei revisori legali, o da parte di un CAA (Centro di Assistenza Agricola), C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) - H.U.B.- Società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria, CAF (Centro Assistenza Fiscale) o da un Consulente del Lavoro.

Per le attività economiche avviate a partire dal 28.02.2020, l'assegnazione del contributo, quale stimolo alla nuova imprenditoria peraltro penalizzata dall'emergenza sanitaria, non è richiesta la presentazione della documentazione comprovante un calo dei ricavi di vendita o una riduzione delle prestazioni di servizi (in quanto informazioni non acquisibili), purché le attività richiedenti rientrino nei soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 e siano in possesso degli altri requisiti di ammissibilità.

Per queste ultime attività economiche di nuova apertura, il contributo finanziario è determinato in misura pari a **1.500 euro**.

I contributi alle imprese sono concessi nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, e, in particolare, nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. n.34/2020.

La Commissione EU, adottando la terza modifica del Quadro Temporaneo (Temporary Framework), ha autorizzato il sostegno pubblico a tutte le micro e piccole imprese, anche a quelle in difficoltà finanziarie al 31.12.2019.

Le concessioni di contributo successive al 30.06.2021 (salve le ulteriori proroghe che dovessero sopravvenire del Quadro Temporaneo), saranno inquadrare nel rispetto del Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 (G.U. Unione Europea L. 352 del 24.12.2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE aiuti *de minimis* alle imprese e, in particolare, articoli 1, 2, 3, 5 e 6.

L'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28.07.2017. Il Comune assicura, quindi, l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti - RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria. In caso di aiuti ad azienda nel settore agricolo verrà utilizzato il sistema inter operativo SIAN, con i vincoli pertinenti.

7. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo dovrà essere presentata, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dal Comune di Avio compilata in ogni sua parte a pena di inammissibilità, mediante trasmissione da casella PEC alla casella PEC istituzionale: segreteria@pec.comune.avio.tn.it.

Non saranno ritenute ammissibili le domande trasmesse con altro mezzo. Le domande devono essere sottoscritte con una delle seguenti modalità:

- con firma digitale da parte del legale rappresentante/titolare;

oppure

- con firma autografa da parte del legale rappresentante/titolare (in questo caso deve essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore).

È necessario indicare nella domanda un indirizzo pec presso il quale l'impresa elegge domicilio elettronico ai fini della ricezione di tutte le comunicazioni relative alla procedura di domanda di contributo.

In mancanza di tale indicazione, tutte le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo pec indicato nella visura camerale dell'impresa.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti che intendono accedere al contributo devono presentare domanda:

dal giorno 01/12/2021 e fino al giorno 31/01/2022

utilizzando unicamente il modello predisposto dal Comune, mediante il quale attesteranno anche la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto di cui al presente bando.

Nella pec dovrà essere specificato il seguente oggetto: "Richiesta contributi a favore degli operatori pubblici."

Le domande saranno ritenute inammissibili e quindi escluse dalla procedura nei seguenti casi:

- *trasmesse prima della data indicata nel Bando;*
- *ricevute oltre il termine di presentazione delle stesse indicate dal Bando pubblico;*
- *domande trasmesse con canali diversi dalla PEC;*
- *presentate con modulistica diversa da quella predisposta dal Comune e allegata al Bando pubblico;*
- *prive dei requisiti richiesti dal Bando Pubblico;*
- *non completamente compilate secondo le modalità previste nel presente Bando;*
- *domande che non riportano la sottoscrizione del legale rappresentante, effettuata con firma digitale o autografa (ed in questo ultimo caso se non corredate da documento di riconoscimento del sottoscrittore);*

Il modulo, come pure il Bando pubblico, sarà visionabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

La partecipazione al presente Bando comporta l'accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso citate.

8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE. DECADENZA E RINUNCIA

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità sono finanziate in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria pari a euro 59.000,00.

In caso di rinuncia espressa al contributo, il Comune di Avio comunica le modalità per la restituzione, senza la maggiorazione degli interessi legali.

L'agevolazione è soggetta a decadenza qualora le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino non veritiere o sia, comunque, accertata l'insussistenza dei requisiti di ammissione e/o una causa di esclusione.

Qualora, con apposito provvedimento, venga dichiarata la decadenza del soggetto beneficiario dal diritto all'agevolazione successivamente al pagamento della stessa, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorata degli interessi legali dovuti.

L'elenco dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi, saranno pubblicati nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 33/2013.

9. DISCIPLINA DEL CUMULO CON ALTRI AIUTI DI STATO

Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle normative specifiche di settore.

La disciplina è predisposta nel rispetto della decisione della Commissione Europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 – C (2020) 1863 final del 3.04.2020 e s.m.i., del quadro normativo nazionale vigente in materia di sostegno economico alle attività economiche per contrastare gli effetti negativi della diffusione del virus Sars-Cov-2 e della decisione della Commissione Europea C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e s.m.i.

Questa misura è concepita come complementare agli strumenti nazionali volti a facilitare l'erogazione di nuovo credito al sistema produttivo. Il contributo può infatti essere cumulabile, ovviamente nel rispetto dei massimali sugli aiuti di Stato, con le iniziative di sostegno al credito di carattere nazionale e regionale.

10. VINCOLI

L'operatore economico richiedente il contributo – in sede di domanda – si impegna a rispettare l'obbligo, fino al 31.12.2022, del regolare pagamento delle retribuzioni degli addetti e dei debiti nei confronti dei propri fornitori, il pagamento di tutti i costi imputati al calcolo per la determinazione dei "costi al netto degli importi agevolati".

Tali situazioni saranno attestare da parte di un iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei revisori legali, o da parte di un CAA (Centro di Assistenza Agricola), C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) - H.U.B.- Società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria, CAF (Centro Assistenza Fiscale) o da un Consulente del Lavoro, che attesterà, per effetto di attività di controllo, che l'operatore economico ha provveduto a pagare le retribuzioni e – per almeno una quota pari al contributo ricevuto – i fornitori di beni e servizi nonché tutti i costi imputati al calcolo per la determinazione dei "costi al netto degli importi agevolati".

L'operatore economico richiedente il contributo - in sede di domanda - si impegna, altresì, ad accettare ogni controllo, a conservare ed a mettere a disposizione la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti dai presenti criteri per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di erogazione dell'agevolazione.

11. ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il Comune di Avio procede alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati attestazioni rese in sede di presentazione della domanda in ottemperanza alla normativa vigente che si riporta di seguito a fini conoscitivi.

L'Amministrazione comunale si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale dei soggetti dell'impresa richiedente, ai sensi dell'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e dei suoi provvedimenti attuativi, al fine di verificare l'affidabilità della ditta medesima.

CAPO V - CONTROLLI

Art. 71 (R) Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli [articoli 46 e 47](#), anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)

(comma così sostituito dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020 - Si veda anche [la nota 1](#))

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'[articolo 43](#) consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli [articoli 46 e 47](#) presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)

(comma così modificato dall'art. 30-bis della legge n. 120 del 2020)

[la nota 1](#): Art. 264, comma 2, lettera d), del decreto-legge 2020, n. 34:

«d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. E' nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.»

Art. 75 (R) Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'[articolo 71](#) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)

(comma aggiunto dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020)

Art. 76 (L) Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal

codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

(comma così modificato dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020)

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli [articoli 46 e 47](#) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'[articolo 4, comma 2](#), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Funzionario preposto attualmente al Servizio Segreteria e Affari generali, ovvero il Segretario comunale del Comune di Avio dott.ssa Sartori Debora nelle more dell'individuazione di un Responsabile del Servizio, che si avvale ai fini dell'istruttoria del personale incardinato presso i Servizi Segreteria e Affari generali e Ragioneria e Tributi.

13. NORMATIVA PRIVACY

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avio secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di dati personali (REGOLAMENTO UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). Le Informativa Privacy complete sono consultabili sul sito web istituzionale www.comune.avio.tn.it [Privacy](#).

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Debora Sartori
(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)